



COMUNE DI NUORO

Settore 1_ Gestione delle Risorse
Servizio Bilancio

Prot. n. 0005182

Nuoro 03.02.2017

Inviata a mezzo pec

Oggetto: Taglio fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Adempimenti consequenziali alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 26.01.2017. Istanza di rimborso e formale diffida ad adempiere da parte del Comune di Nuoro per l'importo di € 1.724.786,03, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129, depositata in data 6 giugno 2016, che ha pronunciato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
- 00187 Roma -
presidente@pec.governo.it
ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Via XX Settembre, 97
- 00187 Roma -
mef@pec.mef.gov.it
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

Piazza del Viminale, 1
- 00184 Roma -
gabinetto.ministro@pec.interno.it
dait.prot@pec.interno.it

Avvocatura generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
- 00186 Roma -
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
roma@mailcert.avvocaturastato.it

Banca d'Italia
via Nazionale 91
-00184 Roma-
bancaditalia@pec.bancaditalia.it

e, p.c. ANPCI
Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia
via delle Muratte, 9
-00187 Roma-
segreteria@anpci.eu

Il sottoscritto Avv. Andrea Soddu, nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del COMUNE DI NUORO (NU), giusta autorizzazione a presentare la presente istanza e diffida a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 26.01.2017, pubblicata in data 02.01.2017 ed esecutiva ad ogni effetto di legge, espone quanto in appresso:

PREMESSO che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95:

- ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali ai Comuni, per il complessivo importo, a livello nazionale di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013 nei confronti dei Comuni, in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi;
- ha previsto, in particolare, che a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

SPECIFICATO che il Comune di Nuoro, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel 2013 una decurtazione delle entrate erariali quantificabile in euro **1.724.786,03**;

ACCLARATO che detta decurtazione è del tutto illegittima alla luce i criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016;

EVIDENZIATO al riguardo che la sentenza in parola ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente per oggetto "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno;

ACCERTATO pertanto che la norma analizzata dalla Consulta ha comportato la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli Enti Locali dall'art. 119 della Costituzione in quanto:

- la disposizione censurata non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato.

- il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i “consumi intermedi”, del triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziare nell’interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
- la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i “consumi intermedi” è ispirata a una *ratio* diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

CONSIDERATO inoltre che la disposizione in commento, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, ha altresì violato gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l’anno 2012, non subordina la determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all’ipotesi di inerzia della Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali;

RITENUTO consolidato l’orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

DATO ATTO che per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

RILEVATO che, alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, avente efficacia retroattiva, questo Comune ha subito una illegittima decurtazione delle entrate erariali, con conseguente diritto al rimborso della suddetta somma da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da parte del Ministero dell’Interno

RITENUTO opportuno presentare alle competenti autorità statali in indirizzo una specifica istanza di rimborso volta ad ottenere la restituzione delle risorse illegittimamente decurtate;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 2, del d.lgs.vo 267/2000 e ss.mm. e ii. nella parte in cui stabilisce che: *“Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;

RITENUTE integrate le condizioni per attivare le misure di cui al presente atto con la precipua finalità di tutelare e salvaguardare gli interessi della Comunità Nuorese attraverso l’attento presidio degli equilibri di bilancio di questo Ente, gravemente compromessi a causa della decurtazione *de qua agitur*, dichiarata illegittima dalla Consulta;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto giusta autorizzazione della Giunta Comunale, per il tramite della ripetuta deliberazione n. 26/2017 al Sindaco, quale Rappresentante Legale dell’Ente, di sottoscrivere l’istanza di cui è caso;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 16.07.2016 afferente l’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2016/2018;

AVUTO RIGUARDO alla piattaforma documentale lodevolmente predisposta della Associazione Piccoli Comuni Italiani (ANPCI);

CONSIDERATO inoltre che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha violato altresì gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l’anno 2012, non subordinata determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all’ipotesi di inerzia della Conferenza Stato – Città e autonomie locali;

RITENUTO consolidato l'orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

DATO ATTO che per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

RIBADITO

- che con la sentenza n. 129/2016 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha disposto il taglio complessivo, a livello nazionale, di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 nei confronti delle Autonomie Locali;
 - che l'intestato Comune di Nuoro, per effetto della decurtazione sulle spettanze per l'anno 2013 operata dal decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha subito un taglio pari a euro **1.724.786,03**

PER QUANTO PREMESSO


In nome e per conto del Comune di Nuoro e della Comunità Nuorese, attraverso questo atto e per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente trascritte,

si intima e diffida, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente istanza, il rimborso a favore del Comune di Nuoro, dell'importo di euro **1.724.786,03** relativamente alle spettanze del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013 illegittimamente trattenuto con il decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016.

Si avverte che in mancanza del rimborso nel termine di trenta giorni si agirà nelle sedi competenti al fine di tutelare le proprie ragioni con aggravio di spese a Vostro carico e ogni conseguenza di legge compresi gli interessi legali sulla somma pretesa.

Nuoro 03 febbraio 2017

Il Sindaco
Avv. Andrea Spoddu



Il Segretario Generale
Dirigente del Settore 1
Dr. Antonino Puledda

